SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P.ARTUSI N.7, CERVIA(RA)

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile.

E

La Società Limes Soc. Coop. a.r.l. con sede in via della Lirica, 15 – 48121 Ravenna, P. Iva 02270610393 email: info@limesarcheologia.it – pec: limesarcheologia@pec.it rappresentata dalla dott.ssa Erica Giorgioni, nata a Cesena (FC) C.F. GRGNRC82A68C573Q (di seguito denominata "Società")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La Provincia di Ravenna affida alla società Limes Soc. Coop. a.r.l.lo svolgimento delle opportune verifiche storico-documentali e la redazione della valutazione del rischio archeologico -ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dell'art. 19 comma 1 lettera e) del Dpr 207/2010- dell'area di pertinenza della sede dell' IPSEOA "Tonino Guerra" sita in Piazzale P.Artusi n. 7 a Cervia, ai fini dell'intervento di "Realizzazione di una palestra in ampliamento all'istituto professionale statale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Tonino Guerra" sito in Piazzale P.Artusi, n7, a Cervia".

Nell'adempimento dell'incarico, la Società deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'intervento da effettuare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che l'Ente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto. L'incarico ha lo scopo di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di accertare se nell'area oggetto di intervento venga rilevata la sussistenza dell'interesse archeologico .

Le indagini e gli studi dovranno essere redatti in modo conforme a quanto stabilito dalle norme che regolano la materia. In particolare gli studi e la documentazione da redigere devono essere articolati in modo conforme alle indicazione di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016, alle procedure di cui al DPCM 14 febbraio 2022 e da quanto disposto dalla Soprintendenza Archeologica competente per il territorio quali le schedature di eventuali interventi archeologici non presenti su ArcheoDB.

L'incarico consiste nella elaborazione dei seguenti documenti:

- Relazione archeologica (ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022)

- Layout MOPR con tutte le informazioni contenute

- Layout schede MOSI

- Schede ArcheoDB

- Layout Carta del Potenziale

- Layout Carte del Rischio

- Geopackage completo (file . gpkg)

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la ricerca sarà condotta da personale in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

La Società, per lo svolgimento dell'attività alla realizzazione dell'incarico, individua all'interno dei propri soci la dott.ssa Mila Bondi nata a Scandiano (RE)C.F. BNDMLI73S55I496F iscritta nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva presso il Ministero per i beni e le attività Culturali

ART. 3
Tempi di attuazione dell'incarico

1. La Società dovrà svolgere l'incarico entro il termine del 30/04/2023 a seguito di accettazione del provvedimento di affidamento con allegata la presente convenzione, dopo formale nota del responsabile unico del procedimento o persona da esso delegata.

ART. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal responsabile unico del procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 5

Oneri a carico della Società incaricata

1. La Società incaricata dovrà avere cura di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
2. La Società si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 6
Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 1.586,00 (diconsi euro millecinquecentoottantasei/00) compresi di onorario, rimborso spese ed IVA di legge
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

ART. 7
Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

La documentazione prodotta dovrà essere consegnata formalmente all'Amministrazione in n. 3 (diconsi tre) in originale e numero n. 1 (diconsi una) copia in supporto informatico firmato digitalmente.

ART. 8
Modalità di pagamento

1. Il pagamento verrà effettuato con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di pervenimento del documento comprovante la spesa, alla consegna della documentazione attestante l'esecuzione delle prestazione.

2. Il pagamento a favore della Società sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla Società insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT ……..……. presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.

3. Il Sig. …….. nato a …….. C.F. …….. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 9
Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 10
Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% (due per cento) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

ART. 12
Cauzione definitiva e garanzie

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo la società Limes Soc. Coop. a.r.l. apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.
2. Il professionista incaricato dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale o di equivalente fidejussione bancaria a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

ART. 13
Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 14
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 15
Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 16

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

Ravenna, li

LA SOCIETA' LIMES SOC. COOP. a.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

N.B.: il presente contratto di affidamento si intenderà perfezionato in modalità digitale